IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

UOC Affari Generali

Il dirigente della UOC Affari Generali

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 389 del 27/04/2022

OGGETTO: Rimborso delle spese legali e peritali al Dirigente Medico, I.M. matr.3213, relativo al giudizio promosso dai Sig.ri V.C. rgn 14785/2014

Esercizi/o 2022 Centri/o di costo 2003000

- Importo presente Atto: € 0,00

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Affari Generali Proposta n° DT-345-2022

L'estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Affari Generali

VISTI il D. Lgs. 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D. Lgs. 16 ottobre 2003, n° 288;

VISTA la L.R. 23 gennaio 2006 n°02;
l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n° 153 del 19/02/2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n° U00248 del 02/07/2019, modificato e integrato con la delibera n° 1254 del 02/11/2020, n° 46 del 21 gennaio 2021 e n° 380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione del 30.03.2021 n° G03488;

PREMESSO che il sig. V.C. ha instaurato un giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma rgn 14785/2014, intentato anche nei confronti del Dirigente medico dott.ssa I.M. matr. 3213, teso ad ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti dal figlio del sig. V.C., all'epoca dei fatti minore, a seguito di intervento chirurgico avvenuto nell'anno 2012;
che in data 20.01.2015 la dottoressa in quesitone ha chiesto l'attivazione della polizza "spese legali e peritali" degli I.F.O. al fine del rimborso delle spese relative al giudizio in oggetto, tra cui le spese del proprio C.T.P., dott. Gianfranco Fusco;
che gli I.F.O. hanno trasmesso detta richiesta alla Compagnia di Assicurazione per il tramite della General Broker Service, Società di brokeraggio di questi istituti;
che successivamente la Compagnia di Assicurazione ha comunicato l'accettazione nella fattispecie della manleva assicurativa;

CONSIDERATO che il dott. Gianfranco Fusco ha chiesto alla dott.ssa I.M. il pagamento delle proprie spettanze in ordine all'attività di C.T.P. svolta a suo favore nel giudizio in parola, per un importo di € 3.660,00 di cui alla ft. n° 40/TS dell'11/11/2021;
che la dipendente in parola il 20.11.2021 ha trasmesso detta fattura a questi Istituti per il relativo rimborso ai sensi della polizza n° 332/44/14806;
che, la somma di € 3.660,00, di cui alla fattura sopra citata, è stata corrisposta direttamente dalla Compagnia di Assicurazioni a questi istituti, in qualità di Contraenti, in data 22/02/2022 con bolletta d'incasso n° 1514 che si allega al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto, opportuno, corrispondere al Dirigente Medico degli I.F.O. I.M. matr. 3213, la somma di € 3.660,00, relativa al rimborso delle spese sostenute per le operazioni peritali nel giudizio in parola svolte dal dott. Gianfranco Fusco;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di rimborsare, a seguito di quanto corrisposto all'Ente, in qualità di contraente della polizza "spese legali e peritali" n°332/44/14806, dalla Compagnia di Assicurazione, di cui alla bolletta d'incasso n° 1514 del 22/02/2022, alla Dirigente Medico degli I.F.O. I.M. matr. 3213, la somma complessiva di € 3.660,00 relativa alle spese peritali, di cui alla ft. 40/TS del l'11/11/2021 sostenute nel giudizio intentato nei confronti della stessa dinanzi al Tribunale Civile di Roma rgn 14785/2014;
- che detto importo dovrà essere accreditato nel prossimo cedolino stipendiale utile della Dirigente Medico in parola.

La U.O.C. Risorse Umane curerà i provvedimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Dettaglio provvisorio 0001514

Tipo provvisorio	Entrata	Numero riferimento ente	0
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51
Data caricamento	22/02/2022	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Conto Banca Italia	0000000
Importo Provvisorio	3.660,00 EUR	Valuta Ente	22/02/2022
Importo cliente	3.660,00 EUR	Valuta Cliente	-
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo bollo	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo spese	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Importo commissioni	0,00 EUR
Causale	0 DMALOBSA-IR6-2015-000630004,POL:766098600IFO ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALI 2022021800502	Tipo Codice	
Codice cliente		Lingua	
Anagrafica	Generali Italia S.p.A.		
Cod. Fiscale/P.IVA			
Indirizzo	0 ( )		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare	3.660,00 EUR	Data regolarizzazione	-
Bolletta Num.	1514		
Data incasso	22/02/2022		
Distinta	0		

Chiudi

Spett.le Ag. Gen.le P/11 CLODIO

Generali Italia S.p.A.

Sede Legale
Via Marocchesa, 14
31021 Mogliano Veneto (TV)

T +39 06 8483 1
F +39 06 8483 3898
info@generali.com
generali.it

Roma, 10 febbraio 2022

AGENZIA GENERALE DI P/11 CLODIO

SINISTRO 332/15/800099

POLIZZA 332/44/14806

CONTRAENTE I.F.O.

Procedimento civile n° 63951/2014

Con riferimento al sinistro emarginato, Vi rimettiamo modello di quietanza di **€. 3.660,00** relativo alle spese peritali sostenute dal dott.ssa Monteferrante Ilaria (*Dott. F G*), con invito a farlo sottoscrivere dall'Ente ed a restituircelo firmato e timbrato in entrambe i campi presenti in quietanza *"firma per accettazione"* e *"firma"*.

Vi preghiamo di far inserire all'Ente correttamente le proprie coordinate bancarie per l'accredito delle somme che verrà effettuato unicamente a favore dello stesso.

In attesa porgiamo distinti saluti.

Generali Italia S.p.A.

Dott. Gi F

Medico-Chirurgo
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Specialista in Anestesia e Rianimazione

N. 34229 Ordine dei Medici di Roma

Sig.ra Dott.ssa
I M

Via F

00177 Roma

C.F.:

FATTURA

n. 40-TS - Data emissione 11/11/2021

Data effettuazione operazione 11/11/2021

DESCRIZIONE	**TOTALE**
Consulenza Tecnica medico-legale di parte nella causa civile C D e altri c/ I M e altri, n. R.G. 63951/2014 - Tribunale di Roma - sezione XIII^ civile (giudice dott. E)	€ 3.000,00
Totale imponibile	€ 3.000,00
IVA 22%	+ € 660,00
Totale Fattura	**€ 3.660,00**
Ritenuta acconto IRPEF 20%	- € 0,00
TOTALE DA PAGARE	**€ 3.660,00**

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico alla . Coordinate Bancarie: -

Nella causale del bonifico si prega indicare numero e data della fattura.

Dott. G F

Via Pian di Sco n. 4 – 00139 Roma
Tel.: 06 8124022 – Fax: 178 2716494 - E-mail: gianfusco@gmail.com
C.F.: FSC GFR 56P07 H501B - P. IVA: 09290461004

Sentenza n. 13982/2021 pubbl. il 01/09/2021
RG n. 63951/2014
Repert. n. 16711/2021 del 01/09/2021

Nr. 63951/2014 R.G.A.C. Sentenza nr.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica

Sezione XIII^ Civile

Il Giudice monocratico della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 63951 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, promossa

da

C D, nato a Catania il 6.12.1962 (C.F.) e **R G**, nata a (C.F.), in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sui figli minori **C V**, nato a (C.F.), e **C G**, nato a (C.F.), elettivamente domiciliati in Roma, Via n. nello e presso lo studio dell'Avvocato Annalisa Amicucci del foro di Roma che li rappresenta e difende in forza di procura apposta a margine dell'atto di citazione.

- Attori -

nei confronti di

V Go E, nato a il (C.F.), ed ivi elettivamente domiciliato, in Piazzale delle Belle Arti n. 3, nello e presso lo studio dell'Avvocato Gaetano Scalise che lo rappresenta e difende, in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo.

- Convenuto/chiamante in causa -

e di

P G, nato a a il (C.F.), elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 25, nello e presso lo studio dell'Avvocato Alessandro Praticò che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo;

- Convenuto/chiamante in causa -

Firmato Da: EGIDI GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b46d93edbc864b3c6fba5564cac5af4

limitata al solo interrogatorio formale ed all'espletamento della CTU), tenuto conto del scaglione di riferimento del *decisum* e non del *disputatum* (cfr. art. 5, comma 2, D.M. 55/2014 e *cfr*. Cass. civ. sent. n. 22462/2019).

Considerata la controversa natura della questione esaminata (relativa all'interpretazione non univoca delle clausole delle polizze assicurative) e tenuto conto dell'orientamento oscillante della giurisprudenza in tema di assicurazione a primo e secondo rischio, appare corretto disporre la compensazione delle spese di causa in relazione alla chiamata in causa operata dai convenuti VI G E e P G nei confronti dell'I.F.O. e dell'"*AM TRUST EUROPE LIMITED*".

Le spese della CTU, liquidate come in atti, stante la soccombenza (sia pure parziale), vengono definitivamente poste a carico dei convenuti V G Eo e P G nonché del terzo chiamato I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospitalieri), in solido fra loro e, nei rapporti interni, in ragione della quota di responsabilità di ciascuno, così come sopra dichiarata.

P.Q.M.

Il Tribunale, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori C D e R G (in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità sui figli minori C V e C G) nei confronti dei convenuti VI G E, P G, M I ed A C, con la chiamata in causa dell'I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospitalieri) e dell' "*AM TRUST EUROPE LIMITED* " - disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così decide:

1) dichiara ed accerta la concorrente responsabilità dei convenuti V G E e P G nonché del terzo chiamato in causa I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospitalieri), in relazione all'errata esecuzione dell'intervento di embolizzazione selettiva del 30.04.2012, in ragione – rispettivamente – della quota del 30% il primo; del 20% il secondo e del restante 50% il terzo;

2) condanna, per l'effetto, i convenuti V G E, P G ed il terzo chiamato in causa I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospitalieri), in solido fra loro, al pagamento, in favore del solo attore C V, della somma complessiva di **€ 150.635,00**, a titolo di risarcimento complessivo del danno non patrimoniale (biologico e morale) dallo stesso subito, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;

3) rigetta, per il resto, la domanda di parte attrice;

4) rigetta la domanda di manleva e garanzia proposta dai convenuti V G E e P G nei confronti dell'I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospitalieri) e dell' "*AM TRUST EUROPE LIMITED* ";

Firmato Da: EGIDI GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b46d93edbc864b3c6fba5564cac5af4

5) condanna gli attori, in solido fra loro, alla rifusione, in favore dei convenuti M I ed A C, delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 7.7950,00, per ciascuna parte, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;

6) dichiara integralmente compensate le spese di lite fra i convenuti (chiamanti in causa) V G E e P G ed i terzi chiamati in causa I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospitalieri) ed "*AM TRUST EUROPE LIMITED* ";

7) pone le spese della CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico dei convenuti V G E e P G nonché del terzo chiamato I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospitalieri), in solido fra loro e, nei rapporti interni, in ragione della quota di responsabilità di ciascuno, così come sopra dichiarata.

La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il M.O.T.- Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott.ssa Alessandra Migliorino.

Roma 30.08.2021

Il Giudice
dott. Giorgio Egidi

Firmato Da: EGIDI GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6b46d93edbc864b3c6fba5564cac5af4